



AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

Spett.le Società

.....

Mail PEC:

ALLEGATO MODELLO TRATTAMENTO DATI AI SENSI D.LGS. 196/03

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE CONTRATTO RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023" CIG ZCF3A250AB

Essendo Codesta Società risultata aggiudicataria definitiva del Servizio in oggetto con Determina n.

Dato atto, altresì che l'Azienda ha proceduto nel rispetto della disciplina legislativa in tema di privacy, alla:

- 1) Verifica del casellario ANAC;
- 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- 3) verifica presso Registro Imprese.

Atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula della presente Lettera Ordine/Contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC all'Operatore economico nel rispetto dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 (in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'Azienda provvederà all'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto).

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Firenze, Viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484 affida a codesta aggiudicataria il Servizio di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità al preventivo presentato.

1. Condizioni

Il Servizio deve essere effettuato alle condizioni di cui al Vs. preventivo approvato dal RUP Dott.ssa Ornella Fantoni Coordinatrice del Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP dell'Azienda con nota prot. az. n. conservata in atti e allegata alla Determina sopra richiamata ed avviene ad esclusivo rischio del contraente ed è comprensivo di tutte le spese ed oneri ad esso connesso, nessuno escluso.

Le funzioni di Medico Competente ricomprese nel servizio di sorveglianza sanitaria oggetto di affidamento saranno assunte da Dr., con recapito professionale in

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

2. Vizi

Il contraente garantisce che il servizio sia conforme all'offerta/preventivo presentata/o sul sistema START in data e approvata/o e sia immune da vizi per un periodo di 3 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica del servizio o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. Il contraente è obbligato ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.

3. Corrispettivo contrattuale e durata

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato in € IVA esclusa. Verranno pagate esclusivamente le prestazioni effettivamente richieste e esattamente adempiute oggetto di controllo di regolare esecuzione a cura del RUP.

Il servizio è previsto per la durata fino al 31/12/2023 salva l'opzione di prosecuzione per un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni, in funzione dell'avanzamento della procedura di affidamento della nuova Convenzione regionale in materia di Sorveglianza sanitaria.

4. Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'esecutore della situazione originaria preesistente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.lgs. 106/2016 e dagli atti della procedura.

Con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine/contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del citato D.lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

5. Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale; la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.

6. Fatturazione e pagamenti

La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio:

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

FatturaPA_DSU_PI

e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice **CIG** e la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuato il servizio.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell'istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. L'Azienda, nei casi in cui

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

7. Inadempienze, risoluzione e recesso

L'Azienda, nei casi in cui contesti all'esecutore inadempienze alle proprie obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali (come indicate al successivo articolo 9.)

L'Azienda si riserva di effettuare verifiche e controlli sull'andamento della prestazione. Se da questi risultano difformità rispetto alle condizioni pattuite il contraente deve conformarsi entro il termine indicato dall'Azienda. In caso di inadempimento l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La prestazione è soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche e/o ai requisiti pattuiti. La prestazione è rifiutata quando risulti difforme o comunque non rispondente alle condizioni stabilite, mentre è dichiarata rivedibile quando non risulti, per difetti di lieve entità, perfettamente conforme e dette condizioni; in tal caso il contraente deve uniformarsi nel termine indicato dall'Azienda. Il contraente è tenuto a ritirare e sostituire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a proprie spese le prestazioni rifiutate e ad assolvere correttamente nei termini indicati dall'Azienda, salvo diversa previsione contenute negli atti della procedura. Decorso inutilmente il termine l'Azienda può risolvere il contratto per tutta o per parte della prestazione rifiutata e restituire al contraente i beni rifiutati, con addebito di spesa.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera il contraente dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che dovessero essere accertati successivamente.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Trovano applicazione le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

8. Obblighi e responsabilità

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

L'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d'ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Appaltatore restandone sollevata l'Azienda.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

9. Penali

L'Amministrazione contraente in caso di inadempimento delle prescrizioni derivanti dalla presente lettera ordine oppure da quanto proposto in sede di offerta, che non siano state causate da forza maggiore o da caso fortuito, provvederà all'applicazione delle penali di seguito specificate.

Nei casi di mancato rispetto, da parte del Fornitore e/o del Medico Competente:

1) di uno qualunque degli obblighi relativi:

a) alla presenza in sede del Medico Competente nei giorni e negli orari concordati con l'Amministrazione contraente;

b) alla partecipazione, da parte del Medico Competente ~~coordinatore~~, alle riunioni di prevenzione e protezione dei rischi ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 o ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie, a seguito di richiesta dell'RSPP;

c) alla effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, entro le scadenze fissate e previamente concordate con il Datore di lavoro e/o l'RSPP;

d) ad effettuare la visita medica periodica ai lavoratori con un anticipo superiore ai 45 giorni solari rispetto alla scadenza della visita medica;

e) alla effettuazione di un ciclo completo di sopralluoghi negli ambienti di lavoro entro un anno dalla data di avvio di esecuzione dell'ordinativo e così successivamente per gli anni a seguire con cadenza annuale oppure in caso di acquisizione di nuova sede;

sarà applicata una penale di **Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00)** ogni qualvolta si verifichi una delle suddette violazioni.

2) di una qualsiasi delle prescrizioni relative a:

a) formulare quando richiesto i giudizi di idoneità e i giudizi di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;

b) effettuare consulenza al datore di lavoro ed all'RSPP sulle problematiche attinenti alla medicina del lavoro;

c) fornire formazione ai lavoratori su richiesta dell'RSPP;

d) istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in possesso della Società;

f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio e fornire informazioni necessarie;

g) rilasciare copia del certificato di idoneità alla mansione al lavoratore;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

h) provvedere, di concerto con l'RSPP, all'informativa individuale ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico;

i) allegare gli esiti delle visite mediche alle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli dipendenti;

l) garantire la presenza del Medico Competente presso la sede dell'Amministrazione contraente interessata dal controllo, per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;

sarà applicata una penale di **Euro 150,00 (Centocinquanta/00)** ogni qualvolta si verifichi una delle suddette violazioni.

3) dell'obbligo relativo alla continuità delle prestazioni presso le strutture sanitarie in fase di sostituzione di una delle sedi sarà applicata una penale di Euro 100,00 (Cento/00) ogni qualvolta si verifichi tale fattispecie,

Per tutte le violazioni riportate è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del dell'ordinativo di fornitura secondo quanto indicato all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Per grave o ripetuto si intende l'inadempimento che abbia comportato l'applicazione da parte dell'Amministrazione contraente nel corso della durata contrattuale di numero 5 penalità complessive relativamente alle inadempienze di cui ai punti:

- a), b) e e) punto 1) del presente paragrafo;

- f) del punto 2) del presente paragrafo.

Si considera inadempimento anche se il Fornitore esegue le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nell'offerta presentata dallo stesso fornitore e nella presente Lettera d'ordine/contratto.

Nei casi di mancato rispetto da parte del Fornitore di uno qualunque dei termini temporali fissati con il Datore di lavoro e conformi alle norme vigenti per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo del singolo ordinativo per ogni giorno solare di ritardo, sino ad un massimo di 5 giorni solari. Oltre tale periodo sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del singolo ordinativo per ogni giorno solare di ritardo sino a 30 giorni solari.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno solare l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 1456 del c.c 5bis. Nei casi di ritardo relativamente all'avvio di esecuzione dell'ordinativo sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, dall'undicesimo giorno solare di ritardo al trentesimo.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno solare l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 1456 del c.c. L'Amministrazione contraente contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni di calendario per la presentazione di controdeduzioni scritte, trascorso il quale applica la sanzione. Se il Fornitore non risponde o non dimostra che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione contraente applica le penali a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione.

Se l'Amministrazione contraente accerta l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto del nuovo

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

termine da parte del Fornitore determina l'applicazione delle penali.

L'Amministrazione contraente comunica tramite PEC al Fornitore le penali applicate. Gli importi corrispondenti alle penali applicate sono decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dall'Amministrazione contraente.

10. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

11. Tracciabilità flussi finanziari.

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). In particolare i pagamenti relativi alle prestazioni dedotte negli Ordinatori di fornitura saranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. L'Appaltatore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi all'Amministrazione contraente entro sette giorni dall'attivazione dell'Ordine di fornitura. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010.

L'Appaltatore inserisce, pertanto, nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Amministrazione contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" e legge n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital» (*Decreto Semplificazioni*) ;
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D.lgs. 50/2016;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed Informatici
ECAL

- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

13. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2 "Vizi", 3 "Corrispettivo contrattuale", 6 "Fatturazione e pagamenti"; 7 "Inadempienze, risoluzione e recesso", 8 "Obblighi e responsabilità", 9 "Penali, 13 "Foro competente".

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

La DITTA

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

